

SULLA LEGALITÀ

Alcune premesse sono necessarie.

Lo «stato» è un'entità giuridica sovrana costituita dalla organizzazione politica di uno o più gruppi sociali che vivono stabilmente su di un territorio. L'esistenza di uno «stato» presuppone quella di un «popolo», di un «territorio» e di un «governo». Il «diritto» è un complesso di norme legislative o consuetudinarie che disciplinano i rapporti sociali. Lo «stato di diritto» è il principio della legittimità del potere teso ad eliminare ogni possibilità del suo agire arbitrario.

Il diritto internazionale unanimemente riconosciuto definisce la concezione di «stato di diritto» stabilendo che «La supremazia del diritto costituisce un fondamentale principio di qualsiasi sistema democratico, volto a favorire e promuovere i diritti civili e politici nonché i diritti sociali, economici e culturali. Ciò implica inoltre la possibilità di ricorso, che permette a ciascun cittadino di difendere i propri diritti. Questo principio di limite del potere dello «stato» si concretizza nell'ambito di un regime rappresentativo, che deriva la sua autorità dalla sovranità popolare».

Le «unità di misura» di uno «stato di diritto» sono: 1) un potere legislativo che rispetti ed attui i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; 2) un potere giudiziario indipendente; 3) meccanismi di ricorso giuridici efficaci ed accessibili; 4) un sistema giuridico che riconosca l'eguaglianza nei confronti della legge; 5) un sistema carcerario che rispetti la persona umana; 6) forze di polizia al servizio del diritto; 7) un esecutivo efficace in grado di far rispettare la legge e di fissare le condizioni sociali ed economiche necessarie per la vita di una collettività.

«Legalità» è l'essere conforme alla legge. La «garanzia di legalità» è un principio fondamentale dello «stato di diritto» che prevede una serie di garanzie volte a impedire qualsiasi tipo di arbitrio dello «stato», della «magistratura» e di tutte le «forze di polizia» nei confronti dei cittadini e dei loro diritti fondamentali: divieto di arresto arbitrario, limitazione della carcerazione preventiva, diritto alla difesa ed altri diritti stabiliti dalle leggi.

La principale «garanzia di legalità» consiste nella «certezza del diritto», vale a dire, la possibilità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni in base alle norme vigenti. Alla base della «garanzia di legalità» vi è anche la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello «stato» e le misure idonee a limitarne i contrasti.

«Illegale» è ciò che è contrario alla legge, chiunque sia il soggetto agente: privato o pubblico, autorità o sottoposto, vigilante o vigilato, eletto od elettore, governante o governato, giudice o singolo cittadino. La «illegalità» di chi rappresenta lo «stato» è dunque la negazione di un principio fondamentale dello «stato di diritto» e, quindi, dello stesso sistema democratico.

La vigente Costituzione della Repubblica Italiana approvata il 27 dicembre 1947 stabilisce che:

«L'Italia è una Repubblica democratica ... La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.» (art. 1).

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.» (art. 3).

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.» (art. 4).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.» (art. 10).

«La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.» (art. 13).

«Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.» (art. 14).

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.» (art. 18).

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.» (art. 21).

«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.» (art. 23).

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.» (art. 24).

«Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.» (art. 25).

«La responsabilità penale è personale.» (art. 27).

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.» (art. 28).

«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.» (art. 35).

«L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.» (art. 41).

«La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.» (art. 42).

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.» (art. 46).

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.» (art. 47).

«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.» (art. 49).

«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.» (art. 53).

«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.» (art. 54).

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.» (art. 97).

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.» (art. 98).

«La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» (art. 101).

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.» (art. 103).

«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.» (art. 104).

«Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.» (art. 108).

«L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.» (art. 109).

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da

chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.» (art. 111).

«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.» (art. 113).